

MANUALE DI PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1.1

30/09/2015

2

INDICE

1. Premessa

1.1 Introduzione

1.2 Obiettivi della procedura

2. La normativa Antiriciclaggio

2.1 La Legge 197/91 e successive integrazioni

2.2 Elementi chiave della Legge

2.3 Il decreto 56/2004

2.4 La terza Direttiva 2005/60/CE: le novità introdotte

2.5 Il Decreto Legislativo 231/2007 e gli aggiornamenti successivi dei Decreti Legge n 112/08 e n. 78 del 31 maggio 2010

2.5-1 Aggiornamento al Decreto Legislativo 231/2007

2.6 Una panoramica sui Pep's

3. Le strutture coinvolte

3.1 Responsabile Antiriciclaggio

3.2 Funzione Servizi Sistemi Informativi

3.3 Agenti e Succursali – Dipendenti – Obblighi

4. Obblighi di identificazione

4.1 Identificazione di un nuovo cliente

4.2 Aspetti operativi

5. Obblighi di registrazione

5.1 RegISTRAZIONI dei movimenti finanziari

5.2 Aspetti operativi

6. Strumenti Informatici utilizzati

6.1 Archivio Unico Informatico

6.2 Sistemi Gestionali

6.3 Aspetti operativi

7. Segnalazione Operazioni sospette

7.1 Definizione

7.2 Soggetti coinvolti

7.3 Aspetti operativi

3

7.4 Indici di anomalia

8. Contrasto al finanziamento del Terrorismo

8.1 Adempimenti in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo

8.2 Aspetti operativi

9. Formazione e Aggiornamento

9.1 Formazione e aggiornamento

10. Sanzioni

11. Allegati

Allegato A – La normativa comunitaria: principali riferimenti

Allegato B – La normativa nazionale: principali riferimenti

Allegato C – Organigramma UNICA S.R.L.

Allegato D - Le Schede operative

Allegato E – Flusso procedura segnalazione

Allegato F – Comunicazione UIC 28 Marzo 2006

Allegato G – Fac simile Modulo di Segnalazione operazione sospetta

Allegato H – Sanzioni

Allegato I – Funzionamento SITROP

4

1. Premessa

1.1 Introduzione

Riciclaggio di denaro è l'investimento dei proventi di attività illecite in attività economiche e finanziarie legali. L'attività di riciclaggio può sfruttare lo sviluppo dei mercati finanziari e la globalizzazione, beneficiando degli stessi canali che favoriscono gli scambi legittimi. Il settore degli Istituti di Pagamento che svolgono attività di rimessa di denaro può presentare un alto rischio di riciclaggio, a causa di diversi fattori:

- pressante rapidità dei trasferimenti di denaro,
- facile accesso al servizio e diffusione capillare sul territorio sia all'interno dei singoli Paesi sia sotto il profilo Internazionale,
- mancata regolamentazione del settore in alcuni Paesi.

Oltre al rischio di riciclaggio dei proventi di attività illecite, il settore Money Transfer può essere anche utilizzato per il finanziamento al terrorismo.

Money Transfer è il servizio che consente di **inviare e/o ricevere denaro** presso **una qualsiasi location Western Union nel mondo** e nel giro di **pochissimi minuti**. Pensato per chi, per ragioni personali o professionali, ha la necessità di spedire o ricevere piccole somme di denaro in modo veloce, sicuro e riservato:

- *Stranieri residenti in Italia per motivi di lavoro o studio;*
- *Italiani, per svariati motivi;*
- *Turisti stranieri in Italia;*
- *Turisti Italiani all'estero;*
- *Italiani all'estero per motivi di lavoro o di studio;*
- *Aziende che inviano denaro ai propri dipendenti;*
- *Aziende che ricevono denaro da tutto il mondo.*

Un servizio con molteplici vantaggi

- [FACILITA'](#)
- [RAPIDITÀ](#)
- [SICUREZZA](#)
- [AFFIDABILITA' Ed EFFICIENZA](#)
- [ACCURATEZZA](#)

FACILE perchè...

"Western Union - Money Transfer" è alla portata di tutti, chiunque può inviare o ricevere denaro in contanti, in qualsiasi Paese. E' sufficiente presentare un documento d'identità e non è necessario essere titolari di un conto bancario o postale, né possedere una carta di credito. Chi effettua l'invio, deve solo precisare il nome e la nazione del destinatario. Il servizio "Money Transfer" è accessibile oggi presso oltre 16.000 punti vendita in Italia

1.2 Obiettivi della procedura

L'obiettivo della procedura Antiriciclaggio è quello di costituire un punto di riferimento univoco e completo di tutta la normativa nonché dei provvedimenti adottati dalla Società UNICA S.R.L. al fine di ottemperare a quanto in essi contenuto e contribuire in questo modo a prevenire operazioni di riciclaggio tramite la **collaborazione attiva di tutti i dipendenti e collaboratori della Società.**

Le finalità principali che vuole seguire UNICA S.R.L. con l'adozione della procedura

sono le seguenti:

- identificazione delle operazioni a rischio di riciclaggio. La predisposizione di meccanismi di monitoraggio delle attività a rischio consente alla Società di intervenire per prevenire o contrastare la commissione dei reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile Antiriciclaggio deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente procedura;
- introduzione di un sistema disciplinare interno nel caso di inosservanze delle misure indicate nella procedura.

Tutti coloro che operano in nome e per conto della Società devono essere consapevoli del fatto che, in caso di violazioni delle disposizioni impartite, potranno incorrere in un illecito passibile di sanzioni sia penali che amministrative.

- fornire una visione organica delle attività svolte da UNICA S.R.L. per adempiere alla normativa antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché di descrivere le responsabilità nel processo e gli strumenti informatici utilizzati.

2. La normativa Antiriciclaggio

2.1 La Legge 197/91 e successive integrazioni

La Legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito *Legge Antiriciclaggio*) hanno costituito fino ad un recentissimo passato, il presidio Antiriciclaggio italiano con lo specifico obiettivo di contrastare il fenomeno del riciclaggio attraverso l'operatività degli intermediari finanziari.

2.2 Elementi chiave della *Legge Antiriciclaggio*

Tra gli elementi cardine di tale impianto normativo si segnalano:

La limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore portata, dal 30 Aprile 2008, dai precedenti 12.500 a 5.000 euro per operazione, sia che si tratti di

operazione unica sia che si tratti di operazione frazionata. Ad oggi dopo il decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 il limite è stato fissato a 2.499 euro.

a. L'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni economiche.

b. Segnalazione, senza ritardo, alla Uif di tutte le operazioni per le quali vi sia il ragionevole sospetto – sulla base della natura, dell'entità, delle caratteristiche delle operazioni ovvero delle capacità, condizioni economiche, standing del cliente – che il denaro, i beni o le utilità in esse impiegati provengano da uno dei delitti di cui all'art. 648-bis₂ e 648-ter₃ c.p..

L'elenco di tutti i provvedimenti legislativi e ministeriali da consultare è riportato negli Allegati alla presente procedura.

2.3 Il Decreto 56/2004

Il Decreto in oggetto, attuazione della Direttiva 2001/97/CE, ha modificato l'impianto sanzionatorio previsto dalla Legge Antiriciclaggio. Tale decreto ha introdotto radicali innovazioni ed aggiunte alla precedente disciplina. Nel dettaglio:

– ha introdotto un limite "minimo" nelle sanzioni amministrative, annullando il margine discrezionale che la Legge 197/91 lasciava all'autorità amministrativa;

– ha obbligato i soggetti tenuti a riferire delle infrazioni alle norme sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore (intermediari finanziari, professionisti, etc.), a provvedere, entro 30 giorni, a darne notizia al Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissando, per la violazione di tale obbligo, una sanzione amministrativa che va dal 3% al 30% dell'importo della transazione irregolare;

– ha introdotto una sanzione da 500 a 25 mila Euro per i soggetti che violino gli obblighi informativi e di segnalazione di dati all'Uif in caso di approfondimenti;

– ha punito il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette con il pagamento di una somma da 5.000 a 200.000 Euro;

– ha fornito un nuovo elenco degli intermediari abilitati (ex art.4 della Legge 197/91), da cui è esclusa la Pubblica Amministrazione (novità questa, sospesa per effetto della Nota Interpretativa dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle more del Decreto di attuazione preannunciato dallo stesso Decreto Lgs. 56/04);

– ha ampliato il novero dei soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

7

2.4 La Terza direttiva 2005/60/CE: le novità introdotte

La Terza direttiva Antiriciclaggio abroga completamente la Direttiva 91/308/CEE modificata con la Direttiva 2001/97/CE. Tale direttiva è caratterizzata da un più elevato livello di dettaglio rispetto alle precedenti. La finalità è quella di garantire un maggior livello di armonizzazione, dettando anche disposizioni aventi natura operativa. L'Italia ha dato attuazione alla

Terza Direttiva con il D. Lgs. 231/2007. UNICA S.R.L. ha provveduto ad aggiornare la procedura Antiriciclaggio in conformità a tale Decreto.

Le novità introdotte sono sostanzialmente le seguenti:

- più approfondite modalità di analisi della clientela, in base al nuovo approccio calibrato sul rischio legato a ciascun cliente, racchiuse nella formula della "adeguata verifica", che può essere, in casi specifici dettagliatamente descritti dal Decreto, sia semplificata che rafforzata.
- Una disciplina delle "Persone Politicamente esposte"(PEPs)¹ ed una strategia congiunta di lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
- Nuove e più restrittive soglie per la circolazione del contante e dei mezzi di pagamento al portatore.
- Una particolare protezione del segnalante nella procedura di segnalazione delle cosiddette "operazioni sospette".
- Controlli e sanzioni più penetranti.

2.5 Il Decreto Legislativo 231/2007

Il testo di recepimento della Terza Direttiva, si compone di *68 articoli* e di un allegato (composto di *4 articoli*). Il decreto in questione tiene conto delle raccomandazioni del GAFI e del Fondo Monetario Internazionale ed introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Significativo è il mutamento dell'approccio complessivo che abbraccia sia la lotta al riciclaggio che quella al finanziamento del terrorismo. Novità assoluta è l'introduzione del concetto di approccio basato sul rischio, cioè l'obbligo di graduare l'attività di verifica della clientela, calibrandola in base al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi. Fermi restando i noti e consueti obblighi d'identificazione della clientela, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose. Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto, in Paesi esteri, cariche pubbliche importanti o "persone politicamente esposte"(PEPs), specie nei Paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela, nel caso di Istituti di Pagamento (money transfer), si applica nell'ipotesi:

- di instaurazione di nuova transazione per il trasferimento di fondi;
- di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie;
- di dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi rilasciati dal nuovo cliente.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto:

Ricettazione (art.648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte finalizzate a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il solo reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto di deposito).

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

In base al livello di rischio, più o meno elevato, l'obbligo di adeguata verifica della clientela può essere semplificato o rafforzato.

2.5-1 Aggiornamento del Decreto Legislativo 231/2007

Il 27.12.2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.241/2011 di conversione del Decreto Monti (C.D. SALVA ITALIA) che modifica all'art.12 dl 201/2011 convertito in legge il limite di denaro contante da **2.500€ a 1.000€** a partire dal 06.12.2011. Non saranno sanzionabili le violazioni a questo nuovo limite commesse tra il 06.12.2011 ed il 31.01.2012. Questa Legge modifica così l'art.49 del D.g.l.s 231/2007.

IL LIMITE MASSIMO POSSIBILE INVIABILE DA OGNI CLIENTE E' 999 € NELL'ARCO DI 7 GIORNI.

Normativa precedente anno 2011

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». –ART 4 BIS NORMATIVA SUL CONTANTE : CAMBIAMENTI PER LE TRANSAZIONI MONEY TRANSFER.

Con l'Art. 4 Bis della legge in oggetto sono stati eliminati i commi 18-19, art.49 della legge 231/07

che regolamentavano le operazioni di money transfer:

1) ex-comma 18 “ E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta

elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d” e

2) ex-comma 19 “ Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.”

Tale normativa ha quindi abbassato il limite da 4.999€ A 2.4999€ ed inoltre non è più necessario presentare documentazione di congruità (busta paga, cud, estratto conto etc).

2.6 ANTIRICICLAGGIO: UNA PANORAMICA SULLA FATTISPECIE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE.

A seguire, un quadro introduttivo per fornire una sintesi delle principali novità introdotte dalla Legge 231/2009 in tema di lotta al riciclaggio, a partire dalla figura di persona politicamente esposta (PEP), quale fattispecie definita per combattere la corruzione politica nei Paesi comunitari ed extracomunitari.

Il nuovo contesto normativo in tema di lotta al riciclaggio è riferibile all'emanazione del Decreto Legislativo nr. 231/2007, che recepisce nell'ordinamento italiano la “ III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO ” (Direttiva 2005/60/CE) . Le nuove disposizioni indicano nuove figure a cui prestare attenzione nel momento di accensione di qualsiasi rapporto bancario o di esecuzione di operazione extraconto, le c.d. **Persone Politicamente Esposte (PEP' s – Politically Exposed Persons)**, con la precisazione che il concetto non è riferibile ai politici italiani, in quanto la definizione riguarda solo le persone fisiche cittadine di Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche.

L'intermediario deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nel caso di un'operazione riferibile ad un soggetto PEP.

In base alla normativa introdotta dal D.Lgs. 231/07, per PEP (Persone Politicamente Esposte) si intendono: “ *Persone fisiche cittadine di altri Stati comunitario di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche.*

Tra tali soggetti sono compresi :

- Capi di Stato
- Capi di governo
- Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari
- Parlamentari
- membri delle Corti Supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente sottoposte ad ulteriore appello
- membri delle Corti dei Conti e dei Consigli di Amministrazione delle banche centrali
- Ambasciatori
- Incaricati d' affari e ufficiali di alto livello delle Forze Armate
- Membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

Da sottolineare che in questa categoria rientrano anche:

i familiari diretti dei soggetti sopra indicati (il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i suindicati soggetti, i genitori);

coloro con i quali tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d' affari, nonché qualunque persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio del soggetto politicamente esposto).

Per quanto ovvio, questi legami devono essere di dominio pubblico (non è quindi richiesta alcuna attività di indagine in questo senso).

Quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche *da almeno un anno*, gli intermediari e gli altri soggetti esercenti l' attività finanziaria **non sono** tenuti a considerarla come politicamente esposta.

Una particolarità: i cittadini di **San Marino** sono considerati **non residenti**, pertanto sottoposti alla normativa.

PROCEDURA

La normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2007 prevede che, nel caso in cui l' intermediario si trovi ad operare con una PEP, deve:

- ottenere l' autorizzazione dal suo Diretto Responsabile, di un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di concludere l' operazione;
- adottare ogni misura adeguata per stabilire l' origine del patrimonio e dei fondi impiegati;

□ assicurare un controllo continuo e rafforzato circa la frequenza e l'ammontare degli invii effettuati.

Il Decreto ha sancito la fine dell'Ufficio Italiano dei cambi (*UIC*) ed ha dato alla luce l'Unità di informazione finanziaria (*UIF*). L'*art. 6* del decreto definisce tale organo come la struttura nazionale centrale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti, le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In sostanza, l'*UIF* è preposta allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. E' da porre poi l'attenzione sulle misure sempre più restrittive all'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. Infatti, l'*art. 49* prevede il divieto di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a *5.000 euro* (12.500 euro nella "vecchia" normativa).

Il decreto legge n.112/08, con decorrenza 25 giugno 2008, ha riportato tale limite a Euro 12.500 ma segnalando che per espressa previsione normativa, tale limite potrà essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il successivo Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, sfruttando tale opportunità, ha infatti di nuovo ridotto da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni. Con l'aggiornamento normativo, legge del 14/09/11 n.148, il limite di trasferimento di denaro si è abbassato a 2.500,00 euro, per poi ridursi ulteriormente e definitivamente a 1.000 € con l'ultimo aggiornamento normativo all'Art. 49 del Dlgs 231/07 con la legge 241 del 27/12/2011.

Particolare attenzione è data alla formazione del personale, come dimostra l'*art. 54*. È stabilito che i destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine di una corretta applicazione delle disposizioni del decreto. Tali programmi di formazione sono finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse a fatti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Infine, per quanto riguarda i *Money transfer (ora IDP)*, il decreto aveva stabilito che il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a *2.000 euro* e inferiori a *5.000 euro*, era consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al suo profilo economico.

Con l'aggiornamento normativo (legge del 14/09/11 n.148), tale punto viene superato attraverso l'eliminazione dei commi 18 e 19 art.49 del Dlgs.231/07 (vedere punto 2.5-1 del manuale).

3. Le strutture coinvolte

3.1 Responsabile Antiriciclaggio

Il Responsabile Antiriciclaggio (d'ora in avanti anche *R.A.*) è il soggetto delegato dal Legale Rappresentante alla cura degli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio.

È compito del *R. A.*, di concerto con il legale rappresentante della società, per le rispettive competenze, verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali deputate alla prevenzione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo rispetto alla tipologia di operazioni, di clientela, di aree geografiche e dei mercati serviti e ad adottare ogni iniziativa utile ad adeguare la procedura stessa all'evoluzione dei suddetti fattori.

Le principali funzioni svolte dal *R.A.* sono:

- definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio, monitorarne il rispetto con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte;
- verificare la completezza e l'accuratezza degli adempimenti antiriciclaggio effettuando controlli periodici sulle registrazioni in Archivio Unico

Informatico (di seguito *AUI*) anche tramite estrazioni e comparazioni con gli altri database aziendali e/o con eventuale documentazione di supporto (es. documentazione trasmessa dagli agenti);

- coordinare e pianificare le attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale e delle reti distributive in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- verificare e mantenere adeguata documentazione della rispondenza del software di gestione dell'*AUI* agli standard tecnici;
- abbinare la documentazione ricevuta con le evidenze informatiche intervenendo su eventuali errori e/o integrando i dati insufficienti;
- interagire con gli agenti quando necessario, interessando la Direzione in caso di negligenze reiterate;
- gestire gli errori formali e di caricamento prodotti dall'Archivio Unico;
- inoltrare via e-mail eventuali solleciti alle agenzie, al Team Customer Service e a tutti i soggetti interessati;
- analizzare i movimenti finanziari rilevanti al fine di scoprire eventuali indizi di operazioni sospette.

Al Responsabile Antiriciclaggio è affidata anche la responsabilità di:

- favorire la diffusione e conoscenza della normativa antiriciclaggio in ambito aziendale;
- mantenere un archivio aggiornato delle disposizioni di natura legislativa e regolamentare;
- intervenire nei gruppi di lavoro costruiti per il miglioramento dei processi e dei sistemi IT utilizzati, apportando le proprie competenze giuridiche in materia;
- partecipare all'analisi di rischio connessa alla Due Diligence per l'acquisizione di nuovi agenti e corrispondenti nell'ambito di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- collaborare all'implementazione di eventuali interventi correttivi o integrativi in ambito di compliance antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento al terrorismo richiesti dall'autorità;
- verificare il mantenimento di un adeguato presidio dell'*AUI* e l'adozione di misure idonee ad evitare eventi che possano pregiudicarne l'integrità e l'affidabilità;

- verificare che gli agenti rispettino la procedura di identificazione del cliente in conformità al D. Lgs. 231/2007 e che partecipino agli incontri formativi obbligatori previsti dalla suddetta normativa;
- tenere i rapporti con le Autorità di vigilanza (*UIF*) e investigative/inquirenti, per quanto riguarda il ricevimento di comunicazioni e richieste in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
- mantenere in archivio eventuali richieste di informazione da parte delle Autorità Pubbliche, curando la trasmissione delle risposte e mantenendo una rintracciabilità documentale delle verifiche effettuate sui relativi database aziendali e delle repliche inoltrate alle Autorità stesse, con evidenza della data di ricevimento e di inoltro delle stesse;
- rappresentare la Società in sede di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza competenti per l'antiriciclaggio;
- collaborare alla predisposizione di eventuali controdeduzioni a verbali ispettivi.

Qualora la funzione di Delegato per le Operazioni Sospette non risulti attribuita a diversa e specifica figura formalizzata in organigramma, il Responsabile Antiriciclaggio si occupa altresì di:

- ricevere dalla rete distributiva (anche per il tramite di una struttura di valutazione intermedia), le segnalazioni di tutte le operazioni che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducano a ritenere, in base agli elementi a disposizione del personale, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni richieste o effettuate dal cliente possano provenire dai delitti previsti dagli articoli *648-bis* e *648-ter* del codice penale;
- valutare le segnalazioni interne pervenute, trasmettere la segnalazione alla *UIF*, ove del caso, e coordinare gli eventuali provvedimenti di tipo gestionale (blocco del SITROP, blocco pagamenti, ecc.) che possano derivare dalla segnalazione stessa.

TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

La necessità di rispettare gli obblighi dettati dalla rigorosa legislazione in vigore, si traduce praticamente nella esigenza di individuare quelle operazioni richieste dalla clientela che possano in qualche misura sottendere rischi di riciclaggio.

Per coniugare l'individuazione delle " Operazioni Sospette " ed assicurare una " collaborazione attiva " di tutti i soggetti coinvolti, bisogna garantire, in assoluto:

□ **FORMAZIONE DEL PERSONALE** : con l'adozione di specifici programmi di addestramento, in aderenza al dettato normativo che mirino, in primo luogo, a fornire i necessari suggerimenti pratici per affrontare e risolvere i problemi della quotidiana operatività dell'intermediario e/o di qualunque altra categoria economica tenuta all'osservanza della legge in materia.

□ **CONOSCENZA DELLA CLIENTELA**: soprattutto con riferimento alle sue potenzialità economiche, in relazione all'attività esercitata onde meglio comprendere le sue esigenze finanziarie, quale utile opportunità di crescita e sviluppo imprenditoriale nonché di prevenzione del rischio di riciclaggio;

□ **TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI:** costituisce l'essenza del rapporto di fiducia che si instaura con il cliente, il quale, a richiesta, dovrà fornire ed esplicitare ogni chiarimento in ordine alle motivazioni sottostanti alle operazioni eseguite o semplicemente richieste.

3.2 Funzione Servizi Sistemi Informativi

Si occupa della manutenzione e delle implementazioni eventualmente necessarie all'applicativo INFINITY, rapportandosi con il fornitore esterno "Visual Software."

Si occupa inoltre della manutenzione e delle implementazioni eventualmente necessarie all'applicativo di monitoraggio, sviluppato internamente. Si interfaccia con gli altri servizi per eventuali attività di manutenzione o implementazione.

Sovrintende al corretto funzionamento dei sistemi informatici e predispone i report diagnostici previsti. Infine, collabora, quando necessario, alle verifiche sulla correttezza dei dati registrati compiute dagli agenti.

3.3 Agenti .

Nell'ambito delle attività di contrasto al riciclaggio per la loro attività è fondamentale:

– **IDENTIFICARE ADEGUATAMENTE LA CLIENTELA .**

Il D.Lgs. 231/2007 aveva previsto una soglia massima pari a 5.000 euro dietro presentazione di idonea documentazione di congruità tra la somma inviata e il profilo economico del soggetto ordinante. Precisamente ci riferiamo ai commi 18 e 19 dell'art. 49.

Successivamente, la Legge 112/2008 ha previsto all'art.32 l'innalzamento a 12.500 euro della soglia massima per i trasferimenti di danaro contante inviati per il solo tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa (cfr. art. 1 co a) Legge 06 agosto 2008 nr.133).

Il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 e il 143 del 14/09/2011 hanno di nuovo ridotto da 12.500 a 5.000 e poi a 2.500 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli alportatore, provvedendo anche ad inasprire le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni.

Infine con l'aggiornamento normativo del 27.12.2011 *Legge 241/2011* il limite è stato ridotto a 1.000 euro senza esibizione di alcuna documentazione comprovante il profilo economico.

Viene definita dalla legge all'art 1 del D.lgs 231/2007 **operazione frazionata**, *"una operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale"*. Tale concetto è chiaramente applicabile anche alla normativa inerente i limiti economici alle operazioni di money transfer.

Si ricorda quindi che ad oggi non è richiesta per legge italiana alcuna documentazione comprovante il profilo economico del cliente.

UNICA S.R.L. ha adeguato il proprio sistema a tali cambiamenti ma al fine di poter monitorare al meglio eventuali operazioni anomale da parte della propria clientela ha elaborato una Policy interna secondo la quale potrà comunque

esigere dal cliente l'esibizione della Documentazione di Congruità e/o la compilazione delle scheda di adeguata verifica nei seguenti casi:

Per somme trasferite dal cliente superiori a 3.000 € nell'arco di 30 giorni;
 Ogni qualvolta il reparto Compliance reputi l'operazione oggetto di analisi approfondita a seguito di controlli Antiriciclaggio e Antiterrorismo in tali casi è fatto obbligo di inviare presso l'ufficio di Compliance di UNICA S.R.L. unitamente ai moduli di "adeguata verifica" e "di congruità" che trovate negli allegati D, copia di un documento identificativo del cliente e, se richiesta, altra documentazione comprovante il profilo economico del cliente come (a titolo esemplificativo) :

Busta Paga

C.U.D.

Dichiarazione dei Redditi

Ricevuta o distinta di prelevamento di denaro contante presso istituti di credito o postali

Estratto conto Bancario

Richiesta approvata di finanziamento + erogazione dello stesso

A seguito dell'entrata in vigore della legge nr. 94 del 15 luglio 2009 a far data dal giorno 08 Agosto 2009 e con efficacia piena del disposto dell'art. 20 (attività di incasso e trasferimento di fondi - money transfer) a partire dal 07 settembre 2009, gli obblighi di adeguata verifica della clientela hanno subito un ulteriore rafforzamento in vista della volontà governativa di prevedere adeguate misure volte a garantire l'ordine e la pubblica sicurezza.

Di seguito, sono elencati i punti fondamentali sui quali questa nuova legge poggia la propria efficacia:

1. PRINCIPIO BASE : regolarità dell'ingresso e del soggiorno nel territorio italiano - lotta alla clandestinità;

2. SANZIONI PREVISTE: espulsione oltre ammenda per i clandestini;

3. ART. 20: *regolamentazione dell'attività di money transfer rispetto ai cittadini extracomunitari sprovvisti del titolo di soggiorno valido per l'Italia; gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.*

In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro 12 ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 25 settembre 1999 nr. 374.4.

4. **ART.21** : efficacia dell'art.20 dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge quindi a partire dal **07 settembre 2009**;

5. **RINNOVO** : la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata entro 60 gg. Dalla data di scadenza.

- In caso di permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 gg. Senza la presentazione della richiesta di rinnovo : **ESPULSIONE**

- Richiesta di rinnovo rifiutata : **ESPULSIONE**

6. **NULLA OSTA AL LAVORO** : comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

- DA PRESENTARE A : SPORTELLO UNICO PER L' IMMIGRAZIONE - ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O CONSOLARE per il visto di ingresso nel territorio italiano (a cura della Questura competente per territorio)
- ENTRO OTTO GIORNI DALL' INGRESSO IN ITALIA LO STRANIERO SI RECA PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L' IMMIGRAZIONE , UNITAMENTE AL DATORE DI LAVORO, PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO E PER LA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO.

7. ACCORDO DI INTEGRAZIONE - OBIETTIVI DI INTEGRAZIONE E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO -

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell' art. 4 co.2, ossia sei mesi a partire dall' 08 Agosto 2009, è entrato in vigore apposito e specifico regolamento ministeriale allo scopo di stabilire i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' art.5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l' impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

La perdita integrale dei criteri determina la revoca del permesso di soggiorno e l' espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all' art.13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell' Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Questi i punti fondamentali di efficacia della norma.

Posto quanto sopra, cosa è cambiato a partire da settembre 2009 nell' attività quotidiana dell' agente in attività finanziaria che esegue operazioni di money transfer?

Per i cittadini extracomunitari necessità di conservare in formato elettronico, mediante scannerizzazione per il periodo di anni dieci, copia del permesso di soggiorno.

In caso di clienti extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, è fatto obbligo all' agente di procedere alla segnalazione dei dati di tali soggetti entro il termine di 12 ore dal perfezionamento della transazione, all' autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, a pena di cancellazione dall' albo degli agenti in attività finanziaria tenuto presso la Banca di Italia.

Quindi, in sostanza: la norma si rivolge ai **solli cittadini extracomunitari** che in caso di assenza di permesso di soggiorno in corso di validità saranno segnalati all' Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio entro il termine perentorio di 12 ore dal compimento della singola operazione, a pena di cancellazione dall' elenco tenuto presso la Banca di Italia. Allo scopo di eliminare tale rischio, a seguito del rilascio di apposita autorizzazione, sarà l' Istituto di Pagamento a provvedere in forma automatica alle comunicazioni in questione.

NUOVA MANOVRA FINANZIARIA LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO

LEGGE 13

AGOSTO 2011

ATTENZIONE: OBBLIGO ABOLITO A SEGUITO DELL' ENTRATA IN

VIGORE DELL' ART.3 COMMA 15 DECRETO LEGGE 2.03.12

IMPOSTA DI BOLLO SUI TRASFERIMENTI DI DENARO

LA LEGGE 13 AGOSTO 2011 (in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ISTITUIVA AL COMMA 35-OCTIES

UNA IMPOSTA DI BOLLO DA PAGARE PER I TRASFERIMENTI DI DENARO ALL' ESTERO EFFETTUATI ATTRAVERSO

GLI ISTITUTI BANCARI, LE COMPAGNIE DI MONEY TRANSFER ED ALTRI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA

A QUALI TIPOLOGIA DI OPERAZIONI MONEY TRANSFER SI APPLICAVA L' IMPOSTA:

ALLE SOLE OPERAZIONI SEND (non quindi le operazioni receive)

CHI ERA ESENTE DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA:

1. TUTTI I CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA

2. TUTTE LE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON DESTINAZIONE PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA (anche da cittadini extracomunitari)

3. TUTTI I CITTADINI DI CITTADINANZA EXTRAEUROPEA MUNITI DI MATRICOLA INPS E CODICE FISCALE A QUALI TRANSAZIONI "SEND" SI APPLICAVA L' IMPOSTA :

TUTTE LE TRANSAZIONI EFFETTUATE DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE NON ESIBIVANO CODICE FISCALE E NUMERO DI MATRICOLA INPS E CON DESTINAZIONE UN PAESE EXTRACOMUNITARIO .

QUALE ERA L' IMPORTO DA PAGARE:

L' IMPOSTA ERA DOVUTA NELLA MISURA DEL 2% DELL' IMPORTO TRASFERITO CON OGNI SINGOLA TRANSAZIONE E CON UN MINIMO DI PRELIEVO PARI A 3 EURO.

L' IMPOSTA, ORA ABOLITA, DOVEVA ESSERE PAGATA DAL CLIENTE TRAMITE L' ACQUISTO DI UNA MARCA DA

BOLLO CHE ERA APPLICATA SULLA RICEVUTA DEL CLIENTE ED ANNULLATA DALL' AGENTE.

ERA RESPONSABILITA' DELL' AGENTE FARSI ESIBIRE E VERIFICARE I DOCUMENTI PRESENTATI DAL CLIENTE

E NECESSARI PER L' ESENZIONE DA TALE IMPOSTA

– OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI “ OPERAZIONI SOSPETTE “ AL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO UNICA S.R.L. O DIRETTAMENTE ALL'UIF.

La procedura operativa applicata in occasione di trasferimento presso gli agenti può essere illustrata brevemente come segue:

a) l'agente provvede ad identificare il cliente e compila telematicamente la sua scheda informatica, sulla quale vengono indicate le generalità, l'importo che intende trasferire, il nome, il cognome e il paese del beneficiario; subito dopo la compilazione della suddetta scheda, il cliente pone a disposizione dell'agente il contante che intende inviare, il cui trasferimento è però subordinato all'espletamento delle successive verifiche che ogni singolo caso richiede;

b) l'agente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche antiriciclaggio,finalizzate soprattutto a controllare che non si sia superata la predetta soglia, ove riscontri anomalie, contatta la sede operativa di UNICA S.R.L. chiedendo indicazioni al personale preposto;

c) UNICA S.R.L., effettuate a sua volta verifiche sulla regolarità formale della transazione ed atte ad evitare che le controparti del trasferimento siano

soggetti "a rischio", come nel caso in cui siano inseriti in apposite liste antiterrorismo, concede o nega l'autorizzazione al trasferimento;

d) l'agente trattiene il denaro del cliente e gli consegna una ricevuta che deve essere firmata da entrambi. Di tale documento l'agente deve mantenerne copia per 10 anni, archiviandola cronologicamente in appositi contenitori.

Si ricorda che è potere di UNICA S.R.L. e della Pubblica autorità richiedere in ogni momento l'esibizione di tale documentazione.

LOTTA AL RICICLAGGIO E CONTROLLI INTERNI – NORMATIVA EUROPEA.

La BCE (Banca Centrale Europea) nel Parere del 04 febbraio 2005 in riferimento al testo della Direttiva 2000/12/CE del 20/03/2000 , ha ribadito la necessità di provvedere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in capo agli enti creditizi, anche agli esercenti servizi di pagamento, quindi anche ai money transfer.

Fra le diverse novità introdotte con il Decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della Terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, **l'Adeguata verifica della clientela ed il Titolare effettivo del rapporto**, rappresentano sicuramente l'asse portante della nuova filosofia normativa.

Nel caso degli Istituti di Pagamento che effettuano attività di money transfer tali disposizioni non si applicano nel rapporto con il cliente finale che è e rimane occasionale.

Si possono invece traslare tali indicazioni di legge al rapporto di mandato fra intermediario finanziario e agente in attività finanziaria.

E allora cosa significa l'Adeguata verifica della clientela per l'Intermediario finanziario(IDP), il Professionista o chiunque altro chiamato dalla normativa a fornire la c.d. collaborazione attiva? significa capire esattamente chi si ha di fronte, non solo sotto il profilo normale risultante dal documento di riconoscimento esibito per la identificazione, ma significa comprendere quali sono le sue potenzialità economiche, la finalità e natura della relazione, i collegamenti, i rapporti d'affari etc..

Per le persone fisiche, potrà significare:

Attività economica svolta acquisendo copia della "busta paga" se lavoratore dipendente;

Per un pensionato, acquisire elementi di conoscenza del lavoro svolto in età lavorativa.

Per le persone giuridiche e/o attività economiche in genere, verificare direttamente – soprattutto in presenza di clientela sconosciuta – tutte le informazioni presso i pubblici registri (Camera di commercio per la regolarità della iscrizione, l'Agenzia delle entrate per la partita IVA), al fine di riscontrare la effettiva esistenza dell'organizzazione logistico imprenditoriale.

In altre parole, coloro i quali sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e sono chiamati dalla Istituzione a collaborare, devono essere assolutamente certi – ovviamente nei limiti delle loro possibilità e senza svolgere alcuna attività investigativa – che le risorse economiche movimentate e oggetto della relazione sono strettamente riconducibili al dichiarato esercizio della riferita e documentata attività economica. Nel caso dei mandatari per lo svolgimento dell'attività di money transfer, sarebbe senz'altro utile avere copia dell'ultimo bilancio depositato o della dichiarazione dei redditi presentata dall'Azienda.

Al riguardo, la stessa legge vieta l'avvio della relazione se non si è in grado di garantire l'adeguata verifica della clientela che, ricordo, non deve limitarsi al solo avvio del rapporto, ma esplicitarsi anche rapporto durante, secondo una concezione dinamica ed in continua evoluzione. Nel nostro caso, del monitoraggio fa parte senz'altro la necessità di provvedere alla verifica o, addirittura, alla distribuzione dei modelli AG-VIG precompilati per il rinnovo annuale del requisito di onorabilità dei mandatari.

A questo concetto, va aggiunto quello del "Titolare effettivo" della relazione. Non è consentita alcun tipo di identificazione " indiretta " o " a distanza " a mezzo di procuratori o altro.

Alle informazioni fornite a richiesta dal cliente, al quale, in occasione della "Informativa sulla privacy", vanno sempre ricordate le conseguenze penali per mendaci o false informazioni (ec comma 2 e 3 dell'art.55 del Decreto legislativo nr.231/07), bisognerà anche qui effettuare autonomi riscontri, come:

Attenta lettura della Visura camerale per conoscere i soci di capitale, l'oggetto sociale, la sede legale, le unità operative, la composizione dell'organo di amministrazione etc;

Diversamente, se trattasi di vecchia società, attingere tali informazioni dai dati di bilancio depositato, dal libro soci;

Acquisire notizie ed informazioni di interesse ai fini della registrazione di eventuali "controlli" esterni alla compagine sociale sempre nell'ottica di identificare il "Titolare effettivo" della relazione.

Per concludere, diffidare sempre:

Clientela poco incline a fornire informazioni dettagliate sui soci di capitale ovvero sul soggetto per conto del quale egli stesso opera;

Società aventi sede presso il medesimo studio del commercialista, ovvero conosciuta sul territorio nazionale meramente sulla base di un civico di rappresentanza o recapito per corrispondenza;

Amministratori troppo giovani (20/30 anni) o troppo anziani (70/80 anni);

Persone non legate al territorio sul quale dichiarano di operare, ovvero estranee alla natura e tipologia dell'impresa per estrazione o per esperienza professionale;

Persone accompagnate da soggetti terzi che, nella realtà, paiono i veri dominus del rapporto e poco inclini a farsi identificare;

Quanto detto, forse, potrebbe essere un buon inizio per interpretare al meglio l'obbligo di collaborazione attiva precedentemente citato che non è nient'altro che il "*senso civico*", fatto di agire corretto senza regole scritte.

4. Obblighi di identificazione

4.1 identificazione di un nuovo cliente

Ogni volta che avviene una movimentazione di mezzi di pagamento è necessario *IDENTIFICARE IL CLIENTE* .

Come evidenziato anche nel provvedimento della Banca d'Italia del 12/01/2001 l'identificazione del cliente contribuisce a prevenire le operazioni di riciclaggio e consente all'intermediario di tracciare un quadro completo del rischio associato al cliente stesso. L'obbligo di identificazione è inteso come l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare l'identità:

della persona fisica che materialmente compie l'operazione;
la verifica dell'identità del cliente e l'acquisizione dei dati identificativi dello stesso avviene solo ed esclusivamente attraverso la modalità dell'**acquisizione diretta** in presenza del cliente con la richiesta di un documento valido per l'identificazione in corso di validità e non scaduto.

Occorre chiedere, inoltre, al cliente se effettua l'operazione (send o receive) per conto proprio o se vi è un titolare effettivo" diverso, vale a dire se è la persona fisica che effettua la transazione per conto di una persona giuridica (società) oppure per conto di una diversa persona fisica. Se il caso è questo allora il cliente vi deve indicare che vi è un titolare effettivo diverso da se stesso e anche il titolare effettivo deve essere identificato.

In tale evenienza sarà necessario avvisare UNICA S.R.L. e comunicare entrambi i dati anagrafici visto che anche il titolare effettivo dovrà essere inserito in Archivio Unico Informatico.

Non è consentita in alcun modo la c.d. identificazione indiretta: sulla base di informazioni già acquisite da documentazione qualificata o con l'ausilio di un mediatore creditizio.

4.2 Aspetti operativi

Nel momento in cui viene effettuata un'operazione, l'agente effettua l'identificazione del nuovo cliente.

In caso di mancata acquisizione dei dati richiesti dalla legge, non può essere dato luogo all'operazione.

La raccolta dei dati viene fatta per via telematica, attraverso il sistema gestionale INFINITY, su schede standard predisposte da UNICA S.R.L.. i dati da acquisire e trascrivere sulle suddette schede sono i seguenti:

- a. Nome e Cognome del cliente;
- b. Nazionalità e data di nascita;
- c. Indirizzo di residenza/domicilio;
- d. Estremi del documento di identificazione (comprensivo delle indicazioni circa l'Autorità rilasciante, la data, il luogo di rilascio ed il tipo di documento);
- e. Codice fiscale attribuito dall'agenzia delle entrate (dato obbligatorio)
- f. Indicazioni attendibili circa la professione svolta dal cliente.

In caso di mancata acquisizione dei dati richiesti dalla legge, troveranno applicazione le sanzioni previste all'*art. 55* del D. Lgs. 231/2007.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo è obbligo dell'agente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione.

Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'*art. 35* del DPR 445/2000 e succ. mod., si ritengono validi ai fini dell'identificazione i seguenti documenti:

1. Carta di identità (italiana o comunitaria)
2. Passaporto (italiano, europeo o internazionale)
3. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno
4. Patente di guida (italiana, europea o internazionale)
5. Patente nautica (italiana)
6. Libretto di pensione (italiano)

7. Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato italiano.
E' prassi che per la normativa vigente i documenti validi per l'identificazione di cliente non comunitario siano solo il passaporto e/o il permesso di soggiorno.

Si chiede agli agenti di prestare la massima attenzione in merito alla richiesta di esibizione al cliente del codice fiscale rilasciato dall'agenzia delle Entrate in quanto tale documento è di fondamentale importanza nel processo di identificazione.

Si rammenta che ai fini del corretto adempimento degli obblighi di diligenza professionale, anche in relazione alla rilevazione di eventuali operazioni sospette, l'agente è chiamato a prestare adeguata attenzione ad eventuali contraffazioni dei documenti identificativi o ad una palese incongruenza tra i dati forniti dal cliente e quelli rilevabili dai documenti stessi.

Nel caso vengano rilevate anomalie o presenze nelle liste ufficiali viene data comunicazione al Responsabile Antiriciclaggio.

5. Obblighi di registrazione

5.1 RegISTRAZIONI movimenti finanziari

Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a *15.000 euro*.

In ogni caso è obbligo mantenere in evidenza su Archivio Unico Informatico anche le operazioni di money transfer che non sono effettuate in ambito di rapporto continuativo (rapporto occasionale), che sono effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria (non quindi tramite proprie succursali) e sono singolarmente sempre al di sotto della soglia di registrazione. Tale obbligo è adempiuto da UNICA S.R.L. inserendo tali transazioni nell'Archivio definitivo e lì mantenute per 10 anni.

Le informazioni da registrare devono seguire le modalità contenute nelle istruzioni Uif.

Inoltre si fa presente che occorre evidenziare con chiarezza le modifiche delle informazioni già registrate, conservando evidenza dell'informazione precedente secondo le modalità contenute nelle suddette istruzioni.

5.2 Aspetti Operativi

A cura della Funzione Sistemi Informativi, i dati delle nuove operazioni vengono estratti con procedura automatica dal sistema gestionale INFINITY e riversati in Archivio Unico Informatico. Ogni operazione, anche frazionata, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a *15.000 Euro* deve essere registrata in *AUI* tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.

Stesso discorso vale per le operazioni di money transfer anche se al di sotto della soglia se non realizzate per il tramite di proprie succursali. La Funzione Internal auditing ed Ispettorato, insieme alla Funzione Compliance, analizza il flusso prodotto in automatico dal sistema gestionale relativo alle operazioni effettuate provvedendo a rilevare e rettificare:

⌘ disallineamenti tra sistema gestionale ed Archivio Unico Informatico

(duplicazioni di registrazioni, mancata registrazione di posizioni in *AUI*, campi vuoti ecc);

⌘ identificazione di anomalie su operazioni registrate in *AUI*, anche avvalendosi di procedure diagnostiche automatizzate;

⌘ mancato rispetto delle tempistiche di registrazione in *AUI*;

⌘ exception report relativi a registrazioni di operazioni incomplete o incongruenti.

Si ricorda che la normativa impone agli agenti di :

Conservare copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di 10 anni dall'esecuzione dell'operazione

Conservare per 10 anni copia del permesso di soggiorno esibito dal cittadino extracomunitario (si ricorda che è possibile scannerizzare il documento nel gestionale INFINITY di UNICA S.R.L.)

Conservare per 10 anni la ricevuta (send / receive o di cancellazione) e la relativa documentazione aggiuntiva inerente ogni operazione di money transfer

Segnalare alle questure di competenza i nominativi dei clienti cittadini extracomunitari che effettuano operazioni di money transfer senza l'esibizione del permesso di soggiorno (servizio che UNICA S.R.L. effettuerà invece e per conto dei propri agenti su loro delega)

6. Strumenti informatici utilizzati

6.1 Archivio unico Informatico (*AUI*)

L'Archivio Unico Informatico è il database dove vengono registrati e conservati tutti i dati antiriciclaggio previsti dalla normativa.

UNICA S.R.L. S.p.A. usa l'applicativo "INFINITY" prodotto dalla software house "Visual Software."

La Società detiene una dichiarazione rilasciata dalla software house attestante la rispondenza del sistema alle norme e agli standard informatici.

L'Archivio viene alimentato entro trenta giorni rispetto alla data di operazione dei flussi generati dal sistema gestionale "INFINITY".

Una volta registrati i dati in *AUI* non è possibile aggiornare e modificare i dati, salvo che mantenendone apposita traccia.

6.2 Sistema Gestionale

INFINITY è il sistema gestionale di UNICA S.R.L. ed il suo funzionamento è illustrato nell'Allegato I.

7. Segnalazione Operazioni Sospette

7.1 Definizione

"ogni operazione che per caratteristiche, entità , natura , o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, induca a ritenere, in base agli elementi a disposizione, che il denaro, i beni e le utilità possano provenire da delitti.." deve essere segnalata.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena si viene a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da delitto non colposo.

L'intermediario, per ritenere sospetta un'operazione, deve valutare e comparare un insieme variabile di caratteristiche:

- caratteristiche oggettive dell'operazione (il tipo, l'oggetto, la frequenza e le dimensioni).
- caratteristiche soggettive riferite al cliente che la compie (l'attività svolta dal cliente e il suo profilo economico/finanziario).

UNICA S.R.L., nell'esercizio delle proprie attività è tenuta ad adottare tutte le misure utili al rispetto dei criteri comportamentali base richiesti dal Decalogo Bankitalia e dalle indicazioni Uif per la rilevazione di "operazioni sospette", tra cui:

- rifiuto di effettuare operazioni che presentino anomalie;
- segnalazione di operazioni che presentino profili di anomalia;
- persistenza dell'obbligo di segnalazione per tutta la durata del rapporto con il cliente;
- valutazione dei profili di anomalia anche con riferimento all'operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri, specie qualora siano situati in Paesi segnalati come "non cooperativi" o caratterizzati da un basso grado di regolamentazione e da una forte tutela della riservatezza.

7.2 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo di segnalazione sono:

- gli Agenti e i loro collaboratori;
- i dipendenti di UNICA S.R.L.;
- il Responsabile Antiriciclaggio;
- il legale rappresentante;

Il procedimento che porta alla segnalazione di "operazione sospetta" è riportato nell'Allegato G.

7.3 Aspetti operativi

7.3.1 Sistema di report interno

La rilevazione di eventuali anomalie, da parte degli agenti o altri dipendenti di UNICA S.R.L. coinvolti a vario titolo nell'operazione, deve essere tempestivamente segnalata al Responsabile Antiriciclaggio. Quest'ultimo valuta l'opportunità di trasmettere la segnalazione all'Uif.

La procedura interna di segnalazione prevede che il R. A.:

- riceva una notifica scritta di eventuali "operazioni sospette", corredata da documentazione in copia, con la quale si forniscono "spunti" per l'approfondimento della stessa;
- confermi il ricevimento della notifica al segnalante;
- ricordi al segnalante l'obbligo di non divulgare a soggetti non autorizzati la segnalazione e, in particolare, di non mettere sull'avviso il cliente stesso;
- tenga una traccia documentale di tutti gli approfondimenti effettuati e del processo che conduce alla decisione di inoltrare la segnalazione all'Uif.

7.3.2 Sistema di report esterno

Il Responsabile Antiriciclaggio, qualora ritenga fondato il sospetto dell'operazione, inoltra la segnalazione all'Uif "senza ritardo" tramite il software (interfaccia) RADAR messo a disposizione dalla Uif stessa per la segnalazione delle operazioni sospette.

Tramite "RADAR" le segnalazioni andranno trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) ovvero mediante upload, da effettuarsi sempre dal predetto portale, di files predisposti con applicativi proprietari, rispettando gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del provvedimento.

Le segnalazioni sono corredate da dettagliate informazioni sul profilo economico e finanziario del soggetto segnalato e sugli eventuali collegamenti con altri soggetti.

Il feedback dell'Uif rispetto alla segnalazione sarà utilizzato da UNICA S.R.L. per affinare i processi valutativi in essere presso la Società stessa.

7.3 Indici di anomalia

Di seguito sono riportati a titolo esemplificativo alcuni indici di anomalia, non a titolo esaustivo, che Banca d'Italia ha elencato e che consentono di individuare operazioni sospette per le operazioni Money transfer:

1. Indici di anomalia relativi alla configurazione oggettiva delle operazioni

1.1 Frequenti operazioni di importo elevato rispetto alla media delle transazioni.

1.2 Operazioni che appaiono frazionate al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo.

1.3 Operazioni richieste con indicazioni palesemente incongrue.

1.4 Operazioni effettuate per conto di terzi, qualora i rapporti con i reali ordinanti e beneficiari non sembrano attendibili.

1.5 Altre operazioni con configurazione apparentemente illogica, effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori.

2. Indici di anomalia relativi all'identità e alla dislocazione territoriale dei clienti e delle controparti

2.1 Clienti di nazionalità italiana che frequentemente inviano denaro a numerose e ricorrenti controparti all'estero.

2.2 Clienti stranieri che, con frequenza e in assenza di plausibili motivazioni, inviano denaro a controparti dislocate in Stati diversi da quelli di origine.

2.3 Clienti che inviano denaro a controparti dislocate in aree geografiche ritenute comunemente "a rischio" per fenomeni connessi a traffico di stupefacenti, di armi, finanziamento al terrorismo internazionale, ecc.

2.4 Clienti che inviano denaro a controparti dislocate in località non geograficamente distanti ed in tempi ravvicinati.

2.5 Clienti che, al di fuori di giustificate ipotesi di viaggio o lavoro, inviano denaro a se medesimi presso altre località.

3. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela

3.1 Clienti i quali, all'atto di esibire i documenti di identificazione o, richiesti di fornire indicazioni sull'operazione, rinunciano ad eseguirla, oppure richiedono di modificarla o presentano documenti palesemente contraffatti.

3.2 Clienti che, in assenza di plausibili ragioni, ripetutamente si rivolgono ad uno o più agenti in attività finanziaria dislocati in località distanti dalla propria residenza o dalla sede effettiva della propria attività.

3.3 Clienti che, in assenza di plausibili ragioni, continuano a rivolgersi agli stessi agenti in attività finanziaria anche quando questi ultimi si spostano in luogo diverso.

3.4 Clienti che risultano essere stati sottoposti, nel recente passato, ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.

Si ricorda inoltre Banca d'Italia con delibera del 24 agosto 2010 ha emanato un nuovo Decalogo che sostituisce il precedente del 12 gennaio 2001 e che riporta *"Gli indicatori di anomalia per gli Intermediari"*.

E' importante sottolineare che la rilevazione e segnalazione di una operazione sospetta è un obbligo che deve essere assolutamente rispettato da chi svolge attività finanziaria sia esso intermediario o agente e come tale è sanzionabile nel caso non sia svolto in maniera adeguata.

La Segnalazione di operazione sospetta non è una denuncia di reato ma una forma di collaborazione attiva richiesta a soggetti dotati di conoscenze in campo finanziario in grado di agevolare l'accertamento da parte degli organi di vigilanza.

L'agente può, o meglio deve, rifiutarsi di compiere la transazione ritenuta sospetta .

Ogni operazione ritenuta sospetta dagli agenti deve sempre essere comunicata al Responsabile Antiriciclaggio di UNICA S.R.L. utilizzando la scheda dell'allegato G

Il processo di segnalazione di operazione sospetta è schematizzato nell'Allegato E del presente Manuale.

8. Contrasto al finanziamento del Terrorismo

8.1 Aspetti Normativi

In relazione alle misure restrittive e ai provvedimenti di congelamento di capitali, delle attività finanziarie e delle risorse economiche nei confronti di soggetti associati a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaida, nonché ad altri soggetti destinatari di disposizioni di embargo finanziario e legati al terrorismo internazionale, la Società monitora i nominativi della clientela e degli esecutori di operazioni a fronte delle liste ufficiali distribuite dalla Banca d'Italia e dalle autorità internazionali, conformemente a quanto disposto nel Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Al ricevimento di liste di persone, gruppi o entità collegati ad organizzazioni terroristiche individuate dalle competenti autorità investigative e/o destinatari di altre misure di congelamento disposte con Regolamento dall'Unione Europea, le risorse deputate ai presidi aziendali di controllo verificano in maniera tempestiva e accentrata la presenza dei nominativi in oggetto nel portafoglio gestionale e nell'AUI.

In caso anche di semplice ricorrenza dei dati anagrafici indicati nelle liste e tenendo conto di tutti gli elementi contenuti nelle liste medesime, la Direzione informa il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio dell'esigenza di richiedere le misure di congelamento, segnalando altresì l'operazione sospetta.

8.2 Aspetti Operativi

Il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio segnala all'Uif le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, che sia direttamente o indirettamente riconducibile ad attività di finanziamento delle associazioni terroristiche iscritte nelle liste. Per la trasmissione delle segnalazioni si avvale della via telematica

mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF Le segnalazioni e le comunicazioni relative a soggetti connessi al finanziamento del terrorismo devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire alla Uif l'esercizio del potere di sospensione previsto dalla normativa vigente.

8.3 Gestione di richiesta da parte di Autorità giudiziarie investigative

Le richieste di informazioni in relazione ad operazioni o rapporti riconducibili alla Società da parte di soggetti sottoposti a misure restrittive, inoltrate dalle Autorità investigative/giudiziarie nel quadro di indagini penali o connesse all'applicazione di misure di prevenzione, devono essere valutate dalla Società nell'ottica della rilevazione e segnalazione di "operazioni sospette".

La Società accentra il processo di ricevimento e gestione di tali richieste presso il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, che si coordina con gli altri organi interessati per dare corso alle richieste stesse e per effettuare le necessarie verifiche sul portafoglio clienti e in Archivio Unico Informatico.

Il Responsabile Antiriciclaggio fornisce risposta scritta alle richieste delle Autorità con una dettagliata ricostruzione del rapporto o delle transazioni che leghino la Società con il soggetto destinatario di provvedimenti d'indagine.

Il Responsabile Antiriciclaggio riceve anche copia di eventuali richieste d'informazioni inoltrate dalle Autorità alla rete distributiva, qualora relative a rapporti ed operazioni di pertinenza della Società.

Gli originali delle richieste delle Autorità giudiziarie/investigative, copia delle lettere di risposta inoltrate e dell'eventuale supporto documentale delle ricerche effettuate in Archivio Unico Informatico e sugli altri database aziendali vengono accentrati e conservati dal Responsabile Antiriciclaggio e mantenute a disposizione per eventuali verifiche.

9. Formazione e Aggiornamento

9.1 Formazione e aggiornamento

Il Responsabile Antiriciclaggio, pianifica e svolge, almeno con cadenza annuale, una specifica attività di formazione e aggiornamento in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo, con particolare attenzione al personale più esposto al contatto con la clientela.

Di tali attività, congiuntamente, il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio presenta un rapporto al legale rappresentante della UNICA S.R.L.

In particolare tutto il personale della Società è tenuto a seguire il programma di formazione in materia di antiriciclaggio, che consente l'apprendimento dei principi base in materia e degli indicatori di anomalia che possano condurre alla segnalazione di "operazioni sospette".

La Direzione monitora l'effettiva fruizione del corso e predispone adeguata reportistica al Responsabile Aziendale Antiriciclaggio.

10. Sanzioni

È stato rimodulato negli anni l'impianto sanzionatorio rispetto al precedente.

Dal novero delle sanzioni penali, per esempio, è stata eliminata quella riguardante l'omessa istituzione dell'AUI (prima reclusione da 6 mesi ad un anno e multa da 5.164 euro a 25.822 euro, ora solo sanzione amministrativa

pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro). E' stata introdotta quella a carico dell'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o le fornisce false. In tale ipotesi, l'esecutore, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Le altre sanzioni penali sono rimaste sostanzialmente invariate con un arrotondamento delle misure edittali:

- per chi contravviene all'obbligo di adeguata verifica della clientela è prevista la multa da 2.600 a 13.000 euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'obbligo di identificazione sia assolto avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione.

- per l'omessa, tardiva o incompleta registrazione è prevista la multa da 2.600 a 13.000 euro;

- per l'omissione della comunicazione degli organi di controllo (ora ampliati) degli intermediari alle Autorità di vigilanza delle infrazioni alla normativa in esame è prevista la reclusione fino ad un anno e una multa da 100 a 1.000 euro;

- per l'inosservanza del divieto di comunicazione a terzi delle segnalazioni di operazioni sospette è previsto l'arresto da 6 mesi a un anno o un'ammenda da 5.164,57 a 51.645,6800 euro.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, tra le maggiori novità, troviamo:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro per l'inosservanza:

⌘ delle norme emanate dalle Autorità di vigilanza e controllo per le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e per la mancata adozione delle procedure amministrative e di controllo interno;

⌘ degli obblighi di formazione del personale;

⌘ degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante ed alla loro registrazione e conservazione per i trasferimenti di fondi;

b) una diminuzione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa segnalazione di operazione sospetta che ora va dall'1% al 40% (non più 50%) dell'importo dell'operazione non segnalata;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria, dal 20% al 40% del denaro trasferito in caso di violazione dei limiti di importo per singola transazione o del limite settimanale come somma di più transazioni frazionate;

d) una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto per la mancata estinzione - o riduzione sotto la soglia di legge - dei libretti al portatore o per la mancata comunicazione del cedente alla banca recante i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento;

e) una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo per la mancata osservanza del divieto dell'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40% del saldo per l'utilizzo di tali conti o libretti.

L'Allegato H riporta tutte le Sanzioni previste dal Decreto 231/2007.

11. Allegati

Allegato A – La normativa comunitaria: principali riferimenti

In questo allegato sono elencate alcune delle principali normative comunitarie in materia di riciclaggio del denaro sporco e di finanziamento del terrorismo.

Principali Normative

- Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (o *Terza Direttiva* – Relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Pubblicazioni/Linee Guida

- GAFI-FATF, Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali / Financial Action Task Force, ha da tempo segnalato gli stretti rapporti tra corruzione e riciclaggio; il 29 luglio 2011 il GAFI ha pubblicato uno studio sui legami tra la corruzione e il riciclaggio di denaro e beni frutto di attività illecite. Il documento identifica le "vulnerabilità chiave" nell'attuale framework AML/CTF (Anti Money Laundering / Counter Terrorism Financing) e gli ostacoli al contrasto della corruzione; obiettivo della pubblicazione è comprendere meglio il fenomeno della corruzione, i suoi meccanismi e vulnerabilità attraverso l'ottica dell'AML/CTF. Il 19 agosto 2011 il Gruppo Wolfsberg ha aggiornato le proprie linee guida "Wolfsberg Statement against Corruption" già pubblicate nel 2007 si tratta di una ampia rivisitazione del testo che tiene conto dei recenti sviluppi e fornisce consigli e suggerimenti al sistema finanziario internazionale per realizzare programmi efficaci contro la corruzione, per ridurre e contrastare i rischi legati alla corruzione della clientela e all'interno delle stesse istituzioni finanziarie. L'aggiornamento tiene conto delle iniziative internazionali in ambito anticorruzione, in particolare anche in relazione alla recente crisi finanziaria; tra le normative prese a riferimento ci sono "l'US Foreign Corrupt Practices Act", la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, le norme relative alla Convenzione OCSE e, infine, il Bribery Act 2010 introdotto nel Regno Unito, che introduce una "responsabilità" aziendale per non aver impedito atti di corruzione

Allegato B – La normativa nazionale: principali riferimenti

In questo allegato sono elencate alcune delle principali leggi, decreti e comunicati in materia di riciclaggio del denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo vigenti nel nostro Paese:

- le leggi e i decreti legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
- le circolari dell'Ufficio Italiano dei Cambi (Uic), ora sostituito dall'Unità di Informazione Finanziaria (Uif);
- le indicazioni ed istruzioni operative della Banca d'Italia;
- i comunicati e le circolari del Ministero del Tesoro;
- i documenti acquisiti dai siti Internet delle istituzioni competenti

Principali Normative

L'Italia si è dimostrata particolarmente sensibile nel quadro della lotta alla criminalità organizzata. I principali provvedimenti in materia possono riassumersi come segue:

- Legge 4 agosto 1990 n. 227 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (G. U. del 10 agosto 1990 n. 186);
- Legge 5 Luglio 1991 n. 197 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 Maggio 1991 n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (G.U. del 6 Luglio 1991 n. 157);
- Decreto del Ministero del Tesoro del 7 Luglio 1992 - Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standard e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell' art. 13 comma 5 del decreto Legge 15 Dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 6 Febbraio 1980 n.15, come sostituito dall' art. 30 comma 1 della Legge 19 Marzo 1990 n. 55, e da ultimo dall'art. 2 comma 1 del decreto Legge 13 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 5 Luglio 1991 n. 197 (G.U. 10 Luglio 1992 n. 161);
- Decreto legislativo del 1 Settembre 1993 n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (G.U. 30 del Settembre 1993 n. 230);
- Decreto Legge 26 maggio 1997 n. 153 - Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE, in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita (G.U. del 13 giugno 1997 n. 136);
- Circolare 22 agosto 1997 – Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- Parere del Ministero del Tesoro 6 novembre 1998, n. 75 – Proposta di adozione di alcune cautele in ordine allo svolgimento, per il tramite di collaboratori esterni, delle attività finanziarie di cui all'art.106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

- Parere del Ministero del Tesoro 13 luglio 1999, n. 78 – Richieste di chiarimenti in ordine alla circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 aprile 1999 in materia di collaboratori esterni;
- Decreto Legge del 4 agosto 1999 n. 342 - "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (G.U. del 4 ottobre 1999 n. 233);
- Circolare 20 ottobre 2000 Dati aggregati da inoltrare all'Ufficio Italiano dei cambi ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni. Riformulazione delle voci e dei criteri di raccordo con le causali analitiche. Istruzioni sull'utilizzo delle causali;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- Decalogo della Banca d'Italia 12 gennaio 2001 – Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette;
- Decreto–Legge 12 ottobre 2001 n. 369 – Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;
- Legge 15 dicembre 2001, n. 438 – Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
- Circolare Ufficio Italiano dei Cambi 20 dicembre 2001 – Modifica delle istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni sospette, introdotte con Circolare UIC del 22 agosto 1997: variazione della valorizzazione del campo "causale dell'operazione";
- Decreto Legislativo del 20 Febbraio 2004 n. 56 Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite (GU n. 49 del 28-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 30);
- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2006, n. 142 – Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari;
- Provvedimento 24 febbraio 2006 – Istruzioni per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario;
- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
- Delibera n. 616 di banca d'Italia del 24/08/2010 relativa alle istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette emanate dal Governatore della Banca d'Italia
- Legge 143 del 14.09.11 che un aggiornamento al decreto legislativo n. 231/2007
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 con aggiornamento al decreto legislativo n. 231/2007;
- Legge n.241/2011 27.12.2011 di conversione del Decreto Monti (C.D. SALVA ITALIA) che modifica all'art.12 dl 201/2011 il limite di denaro contante da 2.500€ a 1.000€ a partire dal 06.12.2011

Allegato C - Organigramma semplificato UNICA S.R.L.

40

Allegato D - Le schede operative

41

SCHEDA DEL BENEFICIARIO

BENEFICIARY DETAILS

NOME e COGNOME/ NAME and SURNAME:

LUOGO e DATA DI NASCITA/ PLACE and DATE OF BIRTH:

Nr. PASSAPORTO E VALIDITA'/ No. PASSPORT and Validity date:

CITTA' / CITY :

NAZIONALITA'/ NATIONALITY:

VINCOLO CON IL CLIENTE/ RELATIONSHIP WITH SENDER:

MOTIVO DEL TRASFERIMENTO DI DENARO/ REASON TO RECEIVE MONEY:

Dichiaro che tutte le informazioni contenute in questo formulario sono vere e corrette, sollevando UNICA S.R.L., da ogni responsabilità derivante da dichiarazioni false o mendaci rilasciate.

Data/Date

NOME per esteso e Firma del cliente /Customer FULL NAME and Customer signature

NOME PER ESTESO e Firma dell'agente /Agent FULL NAME and Agent signature

42

43

Allegato E – Flusso procedura segnalazione

44

N.B. L' UIC (Ufficio Italiano Cambi) è stato sostituito a partire dal 1 gennaio 2008 dall'UIF (Unità di

Informazione Finanziaria).

Allegato F – Comunicazione UIC 28 Marzo 2006

Esercenti attività di MONEY TRANSFER

OGGETTO : Segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 3 della Legge 197/91 – Phishing

L'Ufficio Italiano dei Cambi, nel corso dell'anno 2005, ha ricevuto numerose segnalazioni di operazioni sospette relative al fenomeno del phishing. Con tale termine è stata denominata, come noto, una particolare forma di frode informatica volta a colpire gli utenti che gestiscono attraverso collegamenti telematici i propri conti correnti presso Banche o Poste Italiane.

Lo schema tipico del phishing si compone di una serie di fasi.

In primo luogo, il truffatore invia messaggi e-mail in cui, mascherando la propria identità, richiede informazioni a due diverse tipologie di utenti:

a) ad un primo gruppo (cd. utenti passivi) viene richiesto di divulgare le proprie credenziali di sicurezza (numero di conto e password) con motivazioni pretestuose (ad es. verifiche tecniche, corresponsione di premi o rimborsi) riproducendo nei messaggi e-mail riferimenti e loghi di intermediari realmente esistenti;

b) ad un secondo gruppo (cd. utenti attivi) viene chiesto di fornire le coordinate del proprio rapporto di conto prospettando offerte di lavoro o di collaborazione che assicurano facili guadagni.

In una seconda fase, il truffatore accede on line ai conti degli utenti passivi tramite i codici acquisiti in maniera fraudolenta e dispone bonifici in favore degli utenti attivi. Questi ultimi sono informati dell'accredito dei fondi sui loro conti e ricevono istruzioni in merito al prelievo e al trasferimento degli importi accreditati.

Nella fase finale, l'utente attivo, dopo aver dedotto una percentuale pattuita, preleva in contanti i fondi ricevuti e li trasferisce all'estero tramite money transfer che gestiscono l'attività di trasferimento di fondi a livello internazionale. I beneficiari dei trasferimenti risultano localizzati essenzialmente in Paesi dell'Europa dell'Est, almeno secondo quanto è emerso dalle evidenze riscontrate sino ad ora.

Si rileva che la condotta posta in essere dagli utenti attivi è idonea a configurare un'attività di riciclaggio di somme di denaro provenienti da reato.

In considerazione della rilevanza del fenomeno, che ha coinvolto numerosi utenti e ha determinato la sottrazione di importi complessivamente ingenti, si ritiene ragionevole richiedere la collaborazione attiva degli intermediari con riferimento al fenomeno del phishing.

A fini di un adeguato monitoraggio dell'operatività della clientela e per la segnalazione di operazioni sospette, si elencano di seguito gli indicatori di anomalia relativi all'operatività degli utenti attivi con riferimento alle tipologie di intermediari coinvolti nella frode informatica.

E' opportuno che le banche e le Poste Italiane prestino particolare attenzione:

• all'alimentazione dei rapporti tramite bonifici on line che presentano le seguenti caratteristiche:

- o provengono da ordinanti diversi dai titolari dei rapporti;
- o sono accreditati nel medesimo giorno in un intervallo di tempo ristretto;
- o presentano singolarmente un importo inferiore alla soglia di registrazione;
- o non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente.

• ad operazioni di prelievo di contanti in stretta successione temporale rispetto all'accredito dei bonifici;

• all'utilizzazione di rapporti, anche di recente apertura, unicamente per l'esecuzione di operazioni della specie;

• all'accredito di bonifici riconducibili ai clienti che hanno dichiarato la cessione delle proprie credenziali o un tentativo di furto della propria identità elettronica.

Si potrà ottenere immediata discriminazione, ai fini del monitoraggio, identificando i bonifici effettuati tramite il proprio canale home banking o provenienti da banche che operano esclusivamente on line.

E' opportuno che gli esercenti attività di money transfer prestino particolare attenzione:

- a clienti che inviano denaro a numerose controparti localizzate in Paesi dell'Europa dell'Est e, in particolare, a quei clienti che

nello stesso giorno effettuano più trasferimenti di importo frazionato in favore della stessa persona o di più persone;

- a clienti stranieri che, in assenza di plausibili motivazioni, inviano denaro a controparti dislocate in Stati diversi da quelli di origine;

- ai beneficiari localizzati in Paesi dell'Europa dell'Est che risultano ricevere molteplici trasferimenti, in un arco temporale limitato, provenienti da differenti città italiane (questa anomalia è rilevabile dagli intermediari che gestiscono le reti di money transfer).

Si specifica che l'attività di monitoraggio e prevenzione da parte degli intermediari è indirizzata a tutte le modalità di furto di

identità elettronica di cui il phishing costituisce solo una delle possibili forme.

Gli intermediari finanziari esercenti attività di money transfer avranno cura di trasmettere le suddette indicazioni ai rispettivi

agenti in attività finanziaria con le modalità più idonee, anche in considerazione della necessaria riservatezza.

Allegato G – Facsimile Modulo di segnalazione operazione sospetta

Inviare

FAX Numero

Mail: compliance@UNICA S.R.L.it

Riservato - confidenziale

Da: _____

A: UNICA S.R.L.

Oggetto: Segnalazione operazione sospetta

Data effettuazione operazione: ___/___/_____

Tipo Operazione Send / Receive: _____

L'operazione è stata effettuata ? SI (invio allegata copia della ricevuta firmata) NO

Cognome e Nome

Esecutore: _____

Cognome e Nome

Beneficiario: _____

Tipo e numero di

documento: _____

(del quale si allega copia)

Eventuali soggetti collegati:(es.stessi mittenti verso unico destinatario, eventuale prestanome, etc.)

Anomalia operativa riscontrata:

Timbro e Firma del Segnalante

Data: ___/___/_____

Allegato H – Sanzioni

PROFILI SANZIONI PENALI

Inosservanza "Obbligo di identificazione" Multa da 2.600 a 13.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Omissione delle generalità del soggetto per conto del quale si esegue un'operazione o false indicazioni

Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro per l'esecutore dell'operazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato

Omissione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o false informazioni Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro per l'esecutore dell'operazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Mancata o tardiva o incompleta registrazione delle informazioni; multa da 2.600 a 13.000 euro per il soggetto tenuto alla registrazione

Mancata comunicazione degli organi di controllo degli intermediari

- alle Autorità di vigilanza delle infrazioni di cui all'art. 7, comma 2;

- al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato delle infrazioni riguardanti la segnalazione di operazioni sospette (art. 41);

- al MEF le infrazioni delle disposizioni sulla limitazione all'uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14) e sul divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50);

- all'UIF delle infrazioni riguardanti gli obblighi di registrazione di cui all'art. 36. reclusione fino ad un anno e multa da 100 a 1.000 euro;

per coloro tenuti alla comunicazione assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione Sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 è raddoppiata;

Omissione (o ritardo o incompletezza) da parte degli agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, dell'invio, entro 30 giorni, all'intermediario finanziario di riferimento, dei dati identificativi della clientela multa da 2.600 a 13.000 euro;

Violazione del divieto (per i soggetti tenuti alla segnalazione di operazione sospetta e per chiunque ne sia a conoscenza) di comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del flusso di ritorno delle informazioni dagli organi investigativi arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da 5.164,57 a 51.645,68 euro;

Utilizzo indebito (da parte del soggetto non titolare) di carte di credito o di pagamento (o qualsiasi altro documento analogo) reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro;

Falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento (o di documenti analoghi) o possesso, cessione o acquisizione di carte falsificate o alterate, di provenienza illecita reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro;

Inosservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza di settore circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni; inosservanza delle disposizioni sulla formazione del personale; inosservanza delle disposizioni sugli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante ed alla loro registrazione e conservazione per i trasferimenti di fondi ex art. 2, numero 7) del Regolamento CE 1781/2006 sanzione amministrativa pecuniaria (applicata dalla Banca d'Italia) da 10.000 a 200.000 euro nei confronti:

- delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

- delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

- delle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

- delle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

- degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1;

- delle società fiduciarie;

- dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, commi 4 e 5, del TUB;

- degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. a) e b) del CAP che operano nei rami vita;

- delle società di revisione. (sanzione applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 195 del TUF).

Per gli altri soggetti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.

Gravi violazioni degli obblighi imposti dal d.lgs in questione.

Cancellazione dall'elenco di cui all'art. 106 del TUB per opera delle Autorità di vigilanza di settore dei seguenti soggetti:

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ai sensi dell'art. 106 del TUB;

- mediatori creditizi;
- agenti in attività finanziaria.

Inosservanza del provvedimento (da parte dell'UIF) di sospensione per un max di 5 giorni lavorativi, di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Omissione istituzione dell'AUI Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. nei casi più gravi, è ordinata al sanzionato la pubblicazione dell'estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Omissione istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;

Omissione segnalazione di operazioni sospette salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, è ordinata al sanzionato la pubblicazione dell'estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Violazione obblighi informativi nei confronti della UIF Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;

Violazione delle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 6 e 7)

Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito;

Violazione delle disposizioni sui money transfer relativamente al superamento della soglia del trasferimento del contante (art. 49) sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell'importo trasferito;

Violazione del divieto di apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo;

Violazione del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo;

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui all'art 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14

(limitazione all'uso del contante e di titoli al portatore) e art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto.